

TITOLO UNDECIMO

PARCENEVOLI.

I



Tutti que' Sudditi, che o attualmente possiedono, o in avvenire faceffero fabbricare, o acquistassero per proprio conto de' Bastimenti, faranno annoverati nel numero de' Parcenevoli, e come tali avranno il diritto di nominare i rispettivi lor Capitanj, e di esibirli a' Magistrati competenti; salvo però sempre l'esatto adempimento di tutte le condizioni stabilite nel Titolo della fabbrica de' Bastimenti, in quello de' Capitanj, e nell'altro delle Patenti.

2

Compita la fabbrica, o acquistato alcun Bastimento, farà debito del rispettivo Parcenevole di notificarlo tosto al Magistrato all'Armar, specificando gl'Interessati, se ve ne fossero, la qualità, la portata, e la denominazione del Bastimento medesimo, per esser il tutto registrato dal Ministro a ciò destinato; senza di che non potrà mai conseguire la Regia Patente, nè per conseguenza usare delle Vene Insegne.